



**Michele PARTIPILO**  
*Dottore Commercialista  
Revisore Contabile*

**CIRCOLARE 1/2017**

## **L'ANATOCISMO BANCARIO E L'AUTORIZZAZIONE DEL CLIENTE ALLA BANCA**

La produzione di interessi passivi da altri interessi passivi su un determinato capitale configura il c.d. anatocismo. Di fatto, gli interessi maturati vanno a sommarsi al capitale, ossia all'importo su cui sono calcolati gli interessi.

Al fine di porre un argine all'addebito di interessi su interessi in favore delle banche è stata introdotta una nuova disposizione attraverso il Decreto n. 343/2016.

Le novità in esame sono applicabili **dagli interessi maturati a decorrere dall'1.10.2016**.

A fronte di tali novità, le banche stanno inviando ai clienti 2 comunicazioni:

- l'una, relativa alla **variazione unilaterale del contratto**, per adeguarlo alle nuove disposizioni;
- l'altra, contenente la **richiesta di autorizzazione preventiva** del cliente all'addebito degli interessi passivi sul c/c.

### **PERIODICITÀ DI CONTEGGIO DEGLI INTERESSI**

Gli interessi, sia attivi che passivi, sono conteggiati:

- il 31.12 di ciascun anno;
- in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti.

Come stabilito dall'art. 4 del citato Decreto n. 343/2016, per i **contratti stipulati in corso d'anno** il conteggio è effettuato il 31.12.

### **ESIGIBILITÀ DEGLI INTERESSI DEBITORI**

Gli **interessi passivi** a carico del cliente **non possono produrre interessi ulteriori** e sono **calcolati esclusivamente sul capitale**.

#### **APERTURE DI CREDITO E SCONFINAMENTI**

Gli **interessi passivi** riferiti alle aperture di credito / sconfinamenti:

- **sono conteggiati al 31.12**, separatamente dal capitale;
- divengono **esigibili l'1.3 dell'anno successivo** a quello di maturazione.  
Secondo quanto specificato dall'art. 4, comma 4, Decreto n. 343/2016, al cliente deve essere assicurato un periodo di **30 giorni** dal ricevimento delle comunicazioni periodiche (ad esempio, estratto conto) riferite alle informazioni delle operazioni a pagamento e dei contratti ex artt. 119 e 126-quater, TUB, **prima che gli interessi**

**maturati divengano esigibili.**

Il contratto può comunque prevedere un termine diverso, qualora favorevole al cliente.

**Autorizzazione preventiva del cliente richiesta dalle banche**

Al momento in cui gli interessi passivi diventano esigibili, ossia all'1.3 dell'anno successivo a quello di riferimento, a fronte dell'**autorizzazione**, anche preventiva, del cliente, **gli stessi sono addebitati sul conto.**

**L'autorizzazione** all'addebito sul c/c, con conseguente capitalizzazione degli interessi, **legittima di fatto l'applicazione dell'anatocismo.** Infatti, gli interessi si "trasformano" in capitale e pertanto sull'importo capitale incrementato degli interessi saranno calcolati ulteriori interessi.

Il cliente può **revocare l'autorizzazione** in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

Da quanto sopra si evince quindi che la banca non può addebitare automaticamente sul conto del cliente gli interessi maturati al 31.12. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione, la stessa potrebbe procedere alla compensazione degli interessi passivi utilizzando le disponibilità presenti sugli (eventuali) c/c attivi. Diversamente, il cliente dovrà effettuare il relativo pagamento utilizzando altre risorse finanziarie.

<b>Rilascio autorizzazione</b>	<b>SI</b>	Gli interessi passivi sono addebitati sul conto del cliente e considerati capitale. Sull'importo capitale + interessi saranno calcolati ulteriori interessi (si realizza l'anatocismo ma in questo caso espressamente autorizzato).
	<b>NO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il cliente effettua il pagamento degli interessi passivi utilizzando altre risorse finanziarie (ad esempio, contanti, bonifico da altra banca); ovvero</li><li>• la banca compensa gli interessi con le disponibilità presenti su un (eventuale) c/c attivo;</li><li>• qualora previsto nel contratto, la banca estingue il debito per interessi utilizzando i fondi (contanti, assegni, ecc.) accreditati sul c/c su cui sono maturati gli interessi passivi.</li></ul> In mancanza, la banca provvede alla messa in mora del cliente.

**ESIGIBILITÀ DEGLI INTERESSI CREDITORI**

Gli interessi attivi, conteggiati al 31.12, divengono immediatamente esigibili e pertanto sono accreditati sul c/c al 31.12.

La banca può continuare ad accreditare gli interessi attivi con periodicità trimestrale o semestrale.

*\*L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*